Bur n. 166 del 24/11/2026

(Codice interno: 596070)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 21285 del 10 novembre 2026

AG 31 S.R.L. - Progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico ai sensi delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici connesso alla rete elettrica per vendita di energia, su area sita in comune di Castagnaro (VR) via Argine della Valle, snc. Comuni di localizzazione: Castagnaro (VR) e Giacciano con Baruchella (RO). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto 38/2026 Codice rintracciabilità E-Distribuzione: 361583229 Esclusione dalla procedura di V.I.A.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. per l'intervento relativo al "Progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico ai sensi delle Linee Guida in materia di im-pianti agrivoltaici connesso alla rete elettrica per vendita di energia, su area sita in comune di Castagnaro (VR) via Argine della Valle, snc", presentato dalla ditta AG 31 S.R.L ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da AG 31 S.R.L., acquisita agli atti con protocollo regionale prot. nn. 296988, 296990, 296992, 296996, 297000, 297002, 297006, 297008, 297011 e 297012 del 28/05/2026; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prot. n. 306689 del 04/06/2026; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/11/2026, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata *"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"*;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. *"Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA"*;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il *Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12);*

VISTO il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*".

VISTO il D.M. 10/09/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*".

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199 e ss.mm.ii., *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*, come modificato da ultimo dal DL n. 181/2023, convertito con L. n. 11 del 02/02/2024 e dal DL n. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con L. n. 101 del 12 luglio 2024.

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 - *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;*

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 *conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;*

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 - *Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;*

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - *Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*;

VISTO il D.L. n. 175 del 21/11/2025, convertito con modificazioni con legge n. 4 del 15/01/2026, "*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*".

VISTA la L.R. 17/2022 - *Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra*.

VISTA l'istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 da AG 31 S.R.L. S.R.L. (C.F. e P.IVA 14321950967), con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 6, 20123 Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA con note prot. nn. 296988, 296990, 296992, 296996, 297000, 297002, 297006, 297008, 297011 e 297012 del 28/05/2026;

VISTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera d-ter), denominata *"impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole"*.

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico installato su strutture a terra di potenza complessiva di 16.863,12 kWp, in comune di Castagnaro (VR), sviluppato su una superficie utile di circa 22,8 ettari, collegato alla rete di distribuzione per la vendita dell'energia elettrica prodotta.

VISTA la nota n. 306689 del 04/06/2026 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTO inoltre, che ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 5;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/06/2026 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, comunicato con nota prot. n. 648268 del 28/11/2025;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "*Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO del Parere Motivato Positivo n. 428 del 22/10/2026 della Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV della Regione Veneto, sul progetto in oggetto.

PRESO ATTO che in allegato all'istanza il proponente ha inviato i pareri già acquisiti dei seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 10291-P del 31/03/2026;
- Acque Veronesi s.c.a.r.l., prot. n. 19496 del 11/08/2025.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti comunicazioni/osservazioni:

- ENAC, prot. n. 91536 del 08/06/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 311999 di pari data;
- TERNA Rete Italia Spa, acquisita al protocollo regionale con n. 315306 del 09/06/2026;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, prot. n. 8407 del 10/06/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 323048 di pari data;
- UO Genio Civile di Rovigo, prot. n. 323611 del 10/06/2026;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, prot. n. 14928 del 10/06/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 327940 del 11/06/2026;
- SNAM Spa, prot. n. 132 del 26/06/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 394784 del 30/06/2026;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 21796-P del 06/07/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 403709 di pari data;
- TERNA Spa, acquisita al protocollo regionale con n. 412816 del 10/07/2026;
- Comando Territoriale Nord, prot. n. 45932 del 23/07/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 435606 del 24/07/2026.
- Aeronautica Militare, prot. n. 63924 del 31/07/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 452693 del 04/08/2026.
- UO Genio Civile di Verona, prot. n. 544768 del 02/10/2026.

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 05/08/2026 e in tale sede il Comitato ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 455834 del 06/08/2026, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno inviato alla ditta la richiesta delle integrazioni di cui sopra.

VISTE le integrazioni inviate dal proponente con PEC del 04/09/2026, acquisite al prot. regionale con nn. 498406, 498411, 498415, 498419, 498423, 498428, 498432 e 498439 del 07/09/2026.

VISTA la nota prot. n. 570854 del 20/10/2026 con cui gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di ulteriori venti (20) giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 38/26) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 04/11/2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: *"[...]*

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;

- *il D.Lgs. n. 152/2006;*
- *il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387;*
- *il D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";*
- *il D.Lgs. 8/11/2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";*
- *il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con legge 21 aprile 2023 n. 41 - "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";*
- *il DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, recante: "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale";*
- *il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";*
- *il D.L. n. 175 del 21/11/2025, convertito con modificazioni con legge n. 4 del 15/01/2026, "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili";*
- *la L.R. 27 maggio 2024, n. 12;*
- *la L.R. n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra";*
- *il Regolamento Regionale n. 2/2024.*

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata dalla Società AG 31 S.R.L., per l'intervento in oggetto con nota acquisita al prot. prot. nn. 296988, 296990, 296992, 296996, 297000, 297002, 297006, 297008, 297011 e 297012 del 28/05/2026.

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico installato su strutture a terra di potenza complessiva di 16.863,12 kWp, in comune di Castagnaro (VR), sviluppato su una superficie utile di circa 22,8 ettari, collegato alla rete di distribuzione per la vendita dell'energia elettrica prodotta.

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera d-ter), denominata "impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole".

VISTA la richiesta di integrazioni effettuata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 05/08/2026 e la documentazione integrativa presentata dal proponente acquisita al protocollo regionale con nn. 498406, 498411, 498415, 498419, 498423, 498428, 498432 e 498439 del 07/09/2026.

VISTI E CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti.

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

CONSIDERATO che in riferimento al quadro programmatico, dall'analisi dell'istruttoria svolta emerge che:

- *relativamente all'area dell'impianto:*
  - *il Piano degli Interventi del Comune di Castagnaro classifica l'area come "Zona E - territorio agricolo";*
  - *l'ambito di intervento è classificato dal PTRC come superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni;*
  - *ricade in un ambito per l'istituzione di riserve archeologiche regionali, in un'area a ristagno idrico e in aree di rinaturalizzazione (PTCP di Verona);*

- *interessa un corridoio ecologico secondario (PATI);*
- *non ricade in aree a tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs.42/2004.*

- *Relativamente all'elettrodotto di connessione:*
  - *ricade in Zona agricola: Zona E - Territorio agricolo;*
  - *interferisce con Aree di rilevante interesse naturalistico - ambientale (Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi);*
  - *interferisce con un Ambito per l'istituzione di riserve archeologiche regionali e con un'area di rinaturalizzazione (PTCP di Verona);*
  - *interferisce con il vincolo dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, la fascia di tutela fluviale - art. 41 L.R. 11/2014 e la servitù idraulica relativamente al corpo idrico Fossa Maestra (PATI);*
  - *interferisce con un metanodotto (PTCP di Verona);*
  - *attraversa un'Area a periodico ristagno idrico (PTCP di Verona) e a Scolo meccanico (PTCP di Rovigo).*
- *Relativamente alla Cabina primaria e la Stazione elettrica:*
  - *ricadono in Zona agricola: Zona E - Territorio agricolo;*
  - *ricadono in Area a periodico ristagno idrico e in Area di rinaturalizzazione (PTCP di Verona);*
  - *interferisce con Aree di rilevante interesse naturalistico - ambientale (Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi);*
  - *non ricade in aree a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs.42/2004.*

PRESO ATTO che l'area interessata dal progetto in oggetto ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e come tale compresa nel Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni del Distretto padano 2021 - 2027 approvato con il DPCM del 1 dicembre 2022.

CONSIDERATE le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni riesaminate e aggiornate con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 e 11/2025 del 18 dicembre 2025, da cui risulta che l'area in oggetto ricade in aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M) per le piene del fiume Po, a cui è stata associata una pericolosità P2, limitatamente allo scenario di rottura arginale (RP - Reticolo principale), in aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M), a cui è associata una pericolosità P2, connesse al funzionamento della rete idraulica consortile di bonifica (RSP - Reticolo secondario di pianura) e in aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (L), a cui è stata associata una pericolosità P1, connesse al funzionamento della rete idraulica secondaria di bonifica, limitatamente alla condizione di area definita "a scolo meccanico" (RSP-Reticolo secondario di pianura).

PRESO ATTO che con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 13/2025 del 18 dicembre 2025 è stato inoltre adottato il Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) per la sua estensione al bacino idrografico del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7) e che gli articoli 7 e successivi del Decreto n. 4/2026 del 19/01/2026 del Segretario Generale dell'Autorità stabiliscono gli indirizzi normativi per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NA del PAI Po e dell'art. 22 delle NA del PAI Delta.

CONSIDERATO che per le aree interessate dall'impianto in oggetto, localizzate all'interno dell'UoM ITI026 (ex bacino idrografico interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco), non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

CONSIDERATO che il progetto ricade nell'ambito di applicazione del D.L. 21 Novembre 2025, n. 175 ("Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"), entrato in vigore il giorno 22/11/2025 e convertito con legge n. 4 del 15/01/2026, che ha inserito al D.Lgs. n. 190/2024 l'art. 11-bis "Aree idonee su terraferma" che ridefinisce le tipologie di aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che riguardo all'idoneità dell'area all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, il progetto in oggetto prevede l'installazione di un impianto agrivoltaico, come definito dall'art. 4 c. 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 190/2024, per il quale è garantito almeno l'80% della produzione lorda vendibile, pertanto è ammesso ai sensi dell'art. 11-bis comma 2 del D.Lgs. 190/2024, come modificato dal D.L. n. 175/2025, che non individua aree idonee, ma detta un regime restrittivo per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, consentendo tuttavia la realizzazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

CONSIDERATO che riguardo ai criteri di presuntiva non idoneità dell'area all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della normativa vigente:

- *relativamente alle aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali e che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, considerate presuntivamente non idonee ai sensi del D.M. 10/09/2010 e della L.R. 17/2022, il sito di progetto è attraversato dallo scolo Fontana, individuato come corridoio ecologico secondario dal PATI Castagnaro - Villa Bartolomea; il proponente precisa che tale corso d'acqua non è oggetto ad alcun intervento ed è esterno alle recinzioni ed alle siepi perimetrali.*

L'impianto e la Stazione elettrica interferiscono con Aree di rinaturalizzazione (P.T.C.P. di Verona), mentre l'elettrodotto interrato e la Stazione elettrica con Aree di rilevante interesse naturalistico - ambientale (Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi P.A.P.V.G.V.). Riguardo le aree di rinaturalizzazione, le Norme del PTCP rimandano alla pianificazione comunale l'individuazione di opportune prescrizioni, ma il PI del Comune di Castagnaro non riporta specifiche indicazioni; riguardo le Aree di rilevante interesse naturalistico - ambientale, le norme riportano solo l'indicazione di prevedere il mascheramento delle recinzioni con siepi, come previsto dal progetto.

- *Relativamente alle Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali), considerate presuntivamente non idonee ai sensi del D.M. 10/09/2010 e della L.R. n. 17/2022, si è appurato che nell'ultimo quinquennio l'area non è stata oggetto di produzioni agroalimentari di qualità.*
- *Relativamente alle Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), considerate presuntivamente non idonee ai sensi del D.M. 10/09/2010 e della L.R. n. 17/2022, le verifiche effettuate riguardo la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po non hanno rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento.*
- *Relativamente alle Aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04, considerate presuntivamente non idonee ai sensi della L.R. n. 17/2022 e del D.M. 10/09/2010, l'area d'impianto non è soggetta a vincolo paesaggistico; l'elettrodotto di connessione interferisce con il corso d'acqua Fossa Maestra, soggetta a Vincolo Paesaggistico - D.Lgs. 42/2004: Corsi d'acqua, ma tale attraversamento è previsto in sotterranea.*
- *Relativamente alle zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale, considerate presuntivamente non idonee ai sensi della L.R. n. 17/2022, l'area in oggetto non ricade all'interno di zone di ripopolamento e cattura (ZRC) o di Oasi di Protezione (OP).*
- *Relativamente alle Aree agricole di pregio, considerate presuntivamente non idonee ai sensi della L.R. n. 17/2022, l'impianto in oggetto è individuato all'interno delle aree agricole di pregio ai sensi della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2024, con valori di punteggio corrispondenti alla classe 0,001-0,2. Detta classe di punteggio è la più bassa su una scala di 5 classi con grado di pregio crescente (punteggio di pregio normalizzato ad 1 con valore minimo di 0,001 e massimo di 1). Il progetto in esame riguarda comunque un impianto agrovoltaico, che consente la prosecuzione dell'attività agricola.*

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 21796-P del 06/07/2026, ha ritenuto che il progetto possa essere esentato dalla sottoposizione alla VIA.

CONSIDERATO pertanto che dalla verifica effettuata sui criteri di presuntiva non idoneità non risultano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto.

RITENUTO di raccomandare che gli interventi di manomissione del sottosuolo (come ad es. costituiti da infissione dei pali, realizzazione di cavidotti e di bacini di laminazione) siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare dei terreni (sondaggi archeologici e/o indagini non invasive), secondo le indicazioni della citata nota della Soprintendenza.

CONSIDERATO che riguardo il rispetto delle "Linee Guida del MITE in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica a Giugno 2022, il proponente ha risposto adeguatamente alla richiesta di integrazioni della Regione Veneto.

RITENUTO pertanto che il progetto rispetti le "Linee Guida del MITE in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica a Giugno 2022.

RITENUTO che le integrazioni presentate dal proponente riguardo l'accordo di intenti riguardante la conduzione del fondo e la conservazione dell'80% della Produzione Lorda Vendibile siano esaustive.

CONSIDERATO che, riguardo la fascia di mitigazione a verde, il proponente ha risposto alle richieste di integrazioni del Comitato VIA; si raccomanda comunque, in fase esecutiva:

- *di utilizzare "materiale di propagazione di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003", prediligendo materiale vivaistico giovane anziché quello a pronto effetto secondo quanto previsto dalle linee guida di cui sopra impiegando adeguati sistemi di pacciamatura funzionali a facilitare le successive attività di manutenzione programmata.*
- *di valutare un inerbimento della fascia di mitigazione con specie mellifere a supporto degli insetti impollinatori, ad esempio secondo quanto proposto dalle linee guida "ambiti agricoli" del progetto LIFE Pollinaction disponibili a questo indirizzo web:*
  https://www.lifepollinaction.eu/wpcontent/uploads/2025/02/LINEEguida_agricolo_IT_lr.pdf.

CONSIDERATO che la Relazione Paesaggistica non recepisce l'aggiornamento del piano colturale, con la sostituzione della colza (Brassica napus) con la zucca violina (Cucurbita moschata), né l'eliminazione delle specie Salix Alba e Populus Nigra dalla fascia di mitigazione a verde, modifiche progettuali entrambe contenute nella Relazione Agronomica aggiornata, inviata con le integrazioni.

RITENUTO pertanto che in fase di autorizzazione dovrà essere riaggiornata la Relazione Paesaggistica, nelle parti relative al Piano colturale e alla fascia di mitigazione a verde.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/20026, la VIA comprende la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del Decreto n. 357 del 1997.

CONSIDERATO che l'ambito di realizzazione del progetto non rientra all'interno della rete Natura 2000 e che il sito più prossimo è il SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" a 3 km a Nord.

PRESO ATTO che allegato alla domanda il proponente ha presentato il Format di Screening VINCA di Livello 1.

PRESO ATTO del Parere Motivato n. 428 del 22/10/2026 della Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, che conclude:

> *"DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario del Sito della rete Natura 2000 e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell'integrità del medesimo, mancando qualsiasi incidenza diretta, indiretta e/o cumulativa;*
>
> *TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica;*
>
> *RICONOSCIUTO che l'intervento in argomento non determina un'incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;*
>
> *RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", il seguente*

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico ai sensi delle linee guida in materia di impianti agrivoltaici connesso alla rete elettrica per vendita di energia, su area sita in Comune di Castagnaro (VR) Via Argine della Valle, snc.

In riferimento alla messa a dimore della siepe si raccomanda infine di utilizzare essenze arboree afferenti alla serie autoctona della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum)".

CONSIDERATA la nota di TERNA Spa - Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento, acquisita al protocollo regionale con n. 412816 del 10/07/2026, in cui si comunica che lo schema di allacciamento alla nuova Cabina Primaria denominata Capitello prevede il collegamento in doppia antenna ad una nuova Stazione Elettrica (SE) di Smistamento in doppia sbarra a 132 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN "Bussolengo S.S. - Portale SEF", previa realizzazione degli interventi 225-P e 318-P previsti dal Piano di Sviluppo Terna.

CONSIDERATO che il Benestare per gli interventi 225-P e 318-P, in quanto previsti dal Piano di Sviluppo Terna, non dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto, pertanto questi interventi non sono oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

PRESO ATTO del Piano Tecnico delle Opere della SE Capitello, predisposto dalla società RWE, in qualità di capofila per la progettazione della nuova SE Capitello a 132 kV, benestariato da TERNA S.p.A. e inviato dal proponente con le integrazioni di settembre 2026.

CONSIDERATO che rispetto al progetto originale, negli elaborati costituenti il Piano Tecnico delle Opere della SE Capitello, la posizione della Cabina Primaria di raccolta su cui confluiranno anche altri impianti di produzione di energia, da collegarsi alla SE "Capitello", è mutata, passando da una zona a sud della SE, confinante con un'abitazione colonica, ad essere costruita al posto dell'abitazione colonica, senza che vi sia nessun cenno a opere di demolizione o interventi analoghi. La vecchia configurazione è ancora presente negli elaborati grafici presentati da SG31 Srl, compreso lo Studio Preliminare Ambientale.

RITENUTO necessario che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione il proponente chiarisca l'esatta collocazione del manufatto e l'effettiva necessità di realizzare interventi di demolizione qualora siano presenti edifici in concomitanza dell'area interessata; tutti gli elaborati progettuali dovranno inoltre essere aggiornati coerentemente con il Piano Tecnico delle Opere della SE Capitello, benestariato da TERNA S.p.A.

CONSIDERATO che, a servizio della nuova SE Capitello, è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione in terra permeabile per garantire l'invarianza idraulica, e che dalla nuova SE origineranno due tipologie di scarichi: quello delle acque nere derivante dai servizi igienici, con recapito in fognatura o in corso d'acqua superficiale, previo trattamento in fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, e quello delle acque meteoriche che ricadono sull'intera area impermeabile della stazione, con scarico in corso d'acqua superficiale, previa sedimentazione delle sabbie e dei fanghi.

RITENUTO che la vasca prevista per l'invarianza idraulica, specialmente se realizzata in terra permeabile, non possa essere utilizzata come vasca di trattamento delle acque meteoriche, per cui è necessario prevedere vasche a tenuta con sistemi di sedimentazione e disoleatura in ragione della possibile presenza nella stazione di sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 39 delle NTA al Piano di Tutela delle Acque. Come previsto dal citato art. 39, comma 3 inoltre: "lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo di sedimentazione e disoleatura delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo".

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche da parte della Provincia di Verona e delle acque nere da parte della Provincia di Verona se recapitanti in corpo idrico superficiale, o da parte del Gestore del Servizio Idrico integrato, se recapitanti in fognatura.

RITENUTO preferibile, se possibile, il recapito delle acque nere e meteoriche in pubblica fognatura.

CONSIDERATO che la nuova SE Capitello ricade in Zona E - territorio agricolo, pertanto in sede di Autorizzazione Unica dovrà essere richiesta la variante allo strumento urbanistico comunale.

CONSIDERATO che il progetto prevede l'installazione di n. 3 punti luce, escludendo l'impianto di illuminazione perimetrale.

CONSIDERATO che riguardo il Progetto Illuminotecnico, si evidenzia quanto segue:

- *Non risulta possibile verificare l'emissione 0 cd/klm a 90° e oltre. Non sono state fornite le schede tecniche né le tabelle fotometriche degli apparecchi illuminanti previsti. Tuttavia viene dichiarata l'ottica cut-off e l'installazione corretta, sulla base di quanto dichiarato si ritiene quindi trascurabile il flusso luminoso verso l'alto.*
- *L'efficienza delle sorgenti LED è pari a 128.2 lm/W, conforme.*
- *Le sorgenti avranno una CCT ≤ 3000 K come richiesto dalle Linee Guida ARPAV per limitare la componente spettrale blu.*
- *Il flusso luminoso dei singoli punti luce è pari a 3204 lumen, rispettando il limite di 4000 lumen prescritto dalle Linee Guida ARPAV*
- *Il regime di gestione è conforme, prevedendo lo stato normalmente spento e l'accensione limitata alla sola necessità manutentiva.*

VALUTATO il progetto illuminotecnico conforme alla Legge Regionale n. 17/09 ed alle Linee guida per la progettazione illuminotecnica negli impianti agrivoltaici o fotovoltaici a terra.

VALUTATI corretti i calcoli delle Distanze di Prima Approssimazione relative alle cabine di raccolta, agli skid di trasformazione interni all'impianto fotovoltaico, alle cabine AT e al cavidotto MT esterno all'impianto, che, essendo interrato a una profondità superiore a 1 m e realizzato in cavo elicoidale coassiale, è conforme ai limiti di legge vigenti.

PRESO ATTO che viene segnalata la presenza di due luoghi destinati a ospitare persone per un periodo superiore alle 4 ore giornaliere, e che tali luoghi risultano comunque sufficientemente distanti dalle cabine; si può pertanto concludere che tali installazioni siano conformi ai limiti di legge vigenti.

PRESO ATTO che nella relazione integrativa il proponente ha chiarito che i quadri elettrici di bassa tensione e i trasformatori elevatori di tensione saranno collocati all'interno di appositi locali tecnici dedicati.

CONSIDERATO tuttavia che il solo confinamento di trasformatori e quadri elettrici non esclude tuttavia completamente il rischio di superamento del limite di esposizione all'esterno delle cabine; per tale ragione si chiede al proponente ai fini del rilascio dell'autorizzazione di verificare il rispetto del limite di esposizione in prossimità delle cabine di trasformazione. Qualora si rilevasse la presenza di zone in prossimità delle cabine di trasformazione, all'interno dell'impianto, potenzialmente accessibili a personale non professionalmente esposto (es. gli agricoltori che si occuperanno delle colture tra i pannelli fotovoltaici), per il quale non verrebbe garantito il rispetto del limite di esposizione, il proponente dovrà provvedere ad interdire a questi ultimi l'accesso a tali aree, ad esempio con la predisposizione di apposita recinzione.

RITENUTO necessario che, in ogni caso il proponente preveda opportuna cartellonistica di avviso di possibile esposizione ai campi elettromagnetici in prossimità dei muri perimetrali delle cabine di trasformazione con indicazione di non sostare in prossimità delle stesse, oltre all'avviso di esplicito divieto di accesso al personale non professionalmente esposto ai campi elettromagnetici, da apporre sulle porte d'ingresso dei locali tecnici.

PRESO ATTO della dichiarazione di non intersezione delle DPA delle cabine AT e del cavidotto MT con luoghi a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere, come appare anche dalle planimetrie fornite.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la SE "Capitello", nelle valutazioni fornite al punto 3 della "RELAZIONE CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI", si evidenzia l'assenza di verifiche o calcoli inerenti le DPA generati dagli impianti interni;

RITENUTO che, considerato anche il contesto territoriale nel quale si inserisce l'opera, il quale non presenta centri abitati nelle vicinanze, i relativi calcoli delle DPA al fine di poter verificare la congruenza di tale opera con la normativa vigente in materia di campi elettromagnetici potranno essere forniti nel corso delle successive fasi valutative e/o autorizzative.

PRESO ATTO della dichiarazione del proponente all'interno del documento "REL16_Piano di Utilizzo" secondo la quale è previsto il riutilizzo integrale in sito dei materiali di scavo.

CONSIDERATO che la caratterizzazione ambientale è stata effettuata mediante n. 40 sondaggi a carotaggio continuo distribuiti sull'area di intervento, con profondità di indagine pari a 1 m dal piano campagna e prelievo di campioni

sottoposti ad analisi chimica.

VALUTATO per tutti i parametri analizzati il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, Colonna A, ad eccezione del parametro arsenico. Si ritiene che tale superamento sia attribuibile alla presenza di concentrazioni di fondo naturale riconducibili all'unità fisiografica di riferimento come riportato nello studio ARPAV "metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" del 2019.

CONSIDERATO che la caratterizzazione presentata è stata eseguita mediante campionamenti riferiti al primo metro di suolo; conseguentemente qualora siano previsti scavi a profondità superiori a quelle investigate, dovrà essere verificata e, se necessario, integrata la caratterizzazione ambientale in relazione alle effettive profondità di scavo.

CONSIDERATO che la futura documentazione dovrà individuare chiaramente le destinazioni d'uso delle aree interessate e i conseguenti riferimenti normativi applicabili alla gestione delle terre e rocce da scavo, tenendo conto, ove pertinente, della permanenza dell'uso agricolo prevista dal progetto agrivoltaico.

RICHIAMATO in ogni caso che, per le volumetrie di terre e rocce da scavo risultanti idonee al riutilizzo a seguito della caratterizzazione svolta ai sensi del DPR 120/2017, il riferimento è la dichiarazione di utilizzo ai sensi degli artt. 20 e 21 del DPR 120/2017. A questo proposito, si utilizzi il portale ARPAV reperibile al seguente link: https://terrerocce.arpa.veneto.it/;

RITENUTO che nel complesso la Valutazione di Impatto Acustico presentata mostri la sostanziale ottemperanza dell'impianto in progetto alla normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle emissioni acustiche, sia per la fase di esercizio che per quella di cantiere, per la quale il proponente ha previsto una richiesta di deroga alle normali disposizioni vigenti.

CONSIDERATO che è previsto un passaggio di mezzi pesanti per il trasporto dei materiali di poche unità giornaliere (2 ÷ 3 mezzi) per la durata del cantiere (3 - 4 mesi) e che l'aumento di traffico indotto non mostra impatti significativi sul clima acustico.

PRESO ATTO dell'analisi degli impatti cumulativi effettuata dal proponente, da cui risulta che nel raggio di 2 km dall'impianto in esame sono presenti 3 campi fotovoltaici esistenti, di dimensioni non rilevanti, realizzati con procedura P.A.S..

PRESO ATTO che dell'analisi di cui sopra, non risultano impatti cumulativi relativi all'intervisibilità o alle altre matrici ambientali.

CONSIDERATO i pareri favorevoli espressi sul progetto dai seguenti Enti:

- *Acque Veronesi s.c.a.r.l., con prot. n. 19496 del 11/08/2025;*
- *TERNA Rete Italia Spa - Dipartimento Trasmissione Nord-Est, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 315306 del 09/06/2026, relativamente all'interferenza con gli altri elettrodotti presenti nell'area del progetto;*
- *Comando Territoriale Nord, con prot. n. 45932 del 23/07/2026;*
- *Aeronautica Militare, con prot. n. 63924 del 31/07/2026, con le precisazioni contenute nella nota stessa.*

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione:

- *dovrà essere acquisito l'eventuale parere di prevenzione incendi di competenza da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, relativamente alla Cabina Primaria e alla Stazione Elettrica;*
- *dovranno essere acquisiti i pareri di ENAC e SNAM relativamente alle interferenze con opere di loro competenza.*

CONSIDERATO che, in materia di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e s.m.i., considerato che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici, in fase autorizzatoria sarà necessario e sufficiente il solo parere del Consorzio di Bonifica Veronese in quanto ente gestore del reticolo idraulico di competenza interessato dal recapito del maggior aggravio pluviale.

CONSIDERATO che, con riferimento alle Derivazioni di acque pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e D.G.R. n. 1628/2015, qualora si rendesse necessario utilizzare acqua di provenienza diversa dalla rete acquedottistica, gli uffici del Genio Civile competente dovranno rilasciare gli atti di autorizzazione/concessione a derivare acqua sotterranea o superficiale direttamente ai soggetti richiedenti, o al Consorzio di Bonifica territorialmente competente qualora l'acqua fosse fornita da canali consortili a loro volta alimentati da prese a fiume.

RICHIAMATO il vigente D.Lgs. 190/2024, le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 e la Circolare ministeriale 21 ottobre 2013 "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla VIA degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", dai quali si evince che "il progetto definitivo, da presentare ai fini della procedura di VIA, debba comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.".

RITENUTO che le considerazioni relative alla Nuova Stazione Elettrica Capitello dovranno essere tenute in contro nell'ambito delle valutazioni che saranno effettuate per il progetto presentato dalla ditta RWE Renewables Italia Srl, capofila del tavolo tecnico per la progettazione della nuova Stazione Elettrica a 132 kV, denominata "SE Capitello" da connettersi in entra esce alla linea RTN declassata a 132 kV "Bussolengo SS - Portale SEF" e per i progetti degli impianti che si collegheranno alla medesima Stazione Elettrica.

TENUTO CONTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 5 (cinque) anni.

RITENUTA congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, del Progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico ai sensi delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici connesso alla rete elettrica per vendita di energia, su area sita in comune di Castagnaro (VR) via Argine della Valle, snc, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 428 del 22/10/2026 della Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 04/11/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante.

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/11/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza;

3) Di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 (anni) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

5) Di trasmettere il presente provvedimento alla società AG 31 S.R.L. S.R.L. (C.F. e P.IVA 14321950967), con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 6, 20123 Milano (MI), (PEC: *ag31.srl@legalmail.it*) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Castagnaro (VR), al Comune di Giacciano con Baruchella (RO), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Rovigo, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, all'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, al Consorzio di Bonifica Adige Po, al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Ulss 9 Scaligera, alla ULSS n.5 Polesana, a Terna S.p.A., a E-Distribuzione S.p.A., a SNAM Rete Gas S.P.A, al Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, al Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, al Comando Territoriale Nord, all'Aereonautica Militare - Comando I Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, a ENAC, a ENAV, ad ANSFISA, alla Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale, alla Direzione Energia - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Difesa del Suolo e dalla Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Genio Civile di Verona, U.O. Genio Civile di Rovigo, U.O. Demanio Idrico, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna